



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

“REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 27/02/1997



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Art. 1

Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi, comprese le siepi boscate, presenti entro i confini comunali.

Risultano esclusi dal presente regolamento di tutela i boschi di cui ai la L.R. 45/89.

Art. 2

Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 0,80 metri misurata a m. 1,30 da terra e/o con almeno 10 metri di altezza, nonché le essenze che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni succitate.

Nel caso di alberi con più tronchi (policomici) si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato.

Il Sindaco o suo delegato si riserva la possibilità di tutelare piante che, pur non raggiungendo le dimensioni succitate, siano giudicate di particolare pregio dagli Uffici competenti.

Art. 3

Le prescrizioni del seguente regolamento valgono anche per le piante da conservare, in relazione alla loro ubicazione o importanza storica, debitamente documentata.

Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme, previste da leggi, più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 4

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui all'art. 1, deve richiedere preventiva autorizzazione al Sindaco, che rilascerà, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nella zona denominata in P.R.G. "archi visuali liberi" oltre alle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione di Piano, per le sostituzioni o nuove piantumazioni, occorre inoltrare domanda al Sindaco con indicate le essenze che si vogliono mettere a dimora, ed essere dallo stesso autorizzati prima di effettuare l'intervento.

Art. 5

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data di notifica e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi.

Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo.

Art. 6

Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento è vietato:

- a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi protetti di cui all'art. 1;
- b) alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature;
- c) effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;
- d) procedere a scavi di qualsiasi natura;
- e) ammassare materiali di qualunque tipo;
- f) versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante.



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Con riferimento ai punti c), d), e), non sussiste divieto allorché le operazioni siano effettuate ad una distanza dalla pianta superiore a 10 volte il diametro del fusto, misurato a m.1,30 da terra.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse nel caso in cui il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.

Art. 8

In sede di presentazione di progetti per il rilascio di concessione edilizia, tutti gli alberi esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica.

I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.

In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale deve chiedere al proprietario o all'impresa esecutrice dell'intervento edilizio, purché non sussistano situazioni di impossibilità, di piantare nuovi alberi, di precisare specie e dimensioni, in sostituzione di quelli rimossi.

Tali alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'art. 1), non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi al di fuori del luogo oggetto di intervento.

Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora.

Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi.

Il numero degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi desunti delle piante ornamentali dell'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- b) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose;

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui sopra, quando:

- a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
- b) l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;
- c) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.
- d) l'albero sia pericolante

La richiesta in deroga dovrà essere presentata per iscritto al Sindaco, che rilascerà la relativa autorizzazione, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, acquisita la necessaria autorizzazione regionale, nei casi previsti per legge.



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Art. 10

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti dall'interno di aziende vivaistiche. Per il taglio di gruppi di alberi, filari isolati, siepi boscate, il Sindaco, o suo delegato, rilascerà apposita autorizzazione acquisita l'autorizzazione regionale, nei casi previsti per legge, indicando le modalità di esecuzione del taglio stesso.

I funzionari dell'ufficio Tecnico provvederanno se necessario, ad individuare l'area interessata al taglio o a contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare.

Art. 11

E' comunque vietata l'estirpazione delle ceppaie. Il periodo in cui effettuare il taglio è quello effettuato dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti di cui al R.D. n.3267 del 1923.

Art. 12

Chiunque tagli le essenze indicate nel presente articolo senza le prescritte autorizzazioni o non rispettando le modalità previste, è soggetto alle stesse sanzioni amministrative stabilite dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" per il taglio di piante radicate nei boschi.

Art. 13

In caso di inosservanza del presente regolamento verranno applicate, a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le seguenti sanzioni:

- a) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danni all'albero da € 5165 a € 129.11
- b) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente da a € 129.11 a € 464.81.
- c) danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero di scarso valore ornamentale e/o ambientale € 516.46.

E' data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti Uffici Comunali, pari al valore del danno stesso.

Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.

d) in aggiunta alle sanzioni previste alle lettere a), b), c), l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto o abbattimento di albero di particolare valore ornamentale e/o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora, fino alla concorrenza del valore della pianta, calcolato con le modalità previste dal successivo art. 11, di alberi le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti Uffici.

e) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa € 103.29.

f) restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo € 103.29.

Art. 14

Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente regolamento oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensioni e specie, indicate dai competenti uffici comunali, pari al valore del danno arrecato.



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Il proprietario degli alberi individuati all'art. 1 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n.689.

Il Sindaco, in caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art.13, può imporre:

- a) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- b) l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

Il valore di un'essenza verrà determinato partendo da un valore iniziale (riferito al prezzo di mercato) desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali dell'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, moltiplicato per i vari indici sottoelencati:

- a) valore iniziale pari ad un decimo del costo vivaistico di una pianta equivalente ad un soggetto con cfr. di 10-12 cm. ed h. di 1,70-2,00 mt.
- b) indice di dimensione dell'albero pari al valore dell'area basimetrica (in cm.q.) della pianta da stimare;
- c) indice di posizione, variabile da 1 a 3 in relazione al luogo ove la pianta è radicata (aperta campagna, centro urbano ecc.)
- d) indice di inserimento della specie nel luogo ove questa è impiantata (tipica, locale, esotica, non idonea all'ambiente, ecc.) - (valori da 0 a 1);
- e) indice delle caratteristiche del terreno che ospita l'albero in relazione alle esigenze di quest'ultimo (valori da 0 a 1);
- f) indice distanza da altri alberi presenti (valori da 0 a 1);
- g) indice dello sviluppo dell'albero (da 0 a 1);
- h) indice dello stato vegetativo (valori da 0 a 1);
- i) indice della presenza di danni sul fusto o sulla chioma (valori da 0 a 1);
- l) indice di riduzione dell'età, che tiene conto della perdita del valore dell'albero, allorché questo ha superato quella che viene ritenuta la sua età media.

Art. 15

Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse (Piante plus), sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da una ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo dei competenti Uffici Comunali.

Il nominativo dell'impresa incaricata dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico unitamente alla data di inizio dei lavori.

Art. 16

I sintomi di malattia o di morte degli alberi dovranno essere tempestivamente segnalati all'ufficio Tecnico.

E' fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione, all'abbattimento dell'albero malato o morto e sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente Concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate od in inverno evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso degli aspiratori.

Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento.



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.